

*Gli Ermellini: la condotta porta la società a essere gravata dai debiti con prevedibile dissesto*

# Fisco, bancarotta senza scampo

## È operazione dolosa l'omesso esteso pagamento di imposte

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**B**ancarotta senza scampo: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, quinta sezione penale, n. 36585 del 2 ottobre scorso, che ha chiarito che rientra nella nozione di operazioni dolose, e quindi integra il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223 comma 2 legge fall., l'omesso sistematico versamento delle imposte dovute, dal momento che porta la società a essere gravata da elevati debiti nei confronti dell'erario, rendendo prevedibile il dissesto fallimentare.

**Il caso.** Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'amministratrice di una Srl per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223 comma 2 legge fall., per aver cagionato mediante operazioni dolose il fallimento della società. Ricorrendo per cassazione, si asseriva che la sentenza difettesse della motivazione riguardo alla sussistenza del nesso causale tra le operazioni contestate, ed in particolare l'accumulazione del debito previdenziale e tributario, e il dissesto della società fallita. Inoltre, con riguardo all'elemento soggettivo, non avrebbe individuato elementi per poter affermare la volontà della causazione del fallimento, tenuto conto che la posizione passiva della società risaliva in via prevalente al 2004, ed essendo pertanto troppo ampio il tempo decorso tra la condotta e il verificarsi del fallimento, dichiarato nel 2014.

**Bancarotta fraudolenta da operazioni dolose.** Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema Corte ha innanzitutto ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implican-

| Bancarotta fraudolenta per operazioni dolose |  |
|--|--|
| Le operazioni dolose                         | Come chiarito da Cass. pen. n. 36585/2024:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa</li> <li>l'omesso versamento delle imposte dovute integra il reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, dal momento che in tal modo la società è gravata da ingenti debiti nei confronti dell'erario</li> </ul>  |
| L'elemento soggettivo                        | Come ricordato inoltre da Cass. pen. n. 36585/2024:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>il fallimento conseguente a operazioni dolose è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi</li> <li>per l'integrazione del reato è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa</li> </ul> |

te un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Cass. pen., Sez. V, n. 47621/2014).

**L'inadempimento tributativo e fiscale.** In tale ottica, l'orientamento consolidato ritiene corretta applicazione del suddetto principio la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Cass. pen., Sez. V, n. 47621/2014; n. 29586/2014; n. 15281/2017). Con specifico riferimento all'omesso versamento delle imposte dovute, si è affermato che tale condotta integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, dal momento che in tal modo si viene a gravare la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario (Cass. pen., Sez. V, n. 24752/2018). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, aveva compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della società, evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale della amministratrice, posta in essere fin dal 2004, che aveva determinato una situazione debitoria

crescente, protrattasi fino al fallimento, e che pertanto si caratterizzava come estesa e sistematica.

**Il perimetro del reato.** Ciò premesso, gli Ermellini hanno precisato che il termine "operazioni" dolose ha una valenza semantica più ampia rispetto al termine "azione", sicché esso ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, che rechi pregiudizio ai legittimi interessi dell'ente, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati società (Cass. pen., Sez. V, n. 24752/2018). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Cass. pen., Sez. V, n. 29586/2014). Nella specie, la Corte territoriale aveva colto nel protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e contributive un comportamento che aveva ingiustificatamente aumentato l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, anche in considerazione della conseguente irrogazione di sanzioni che rendeva prevedibile, per la sua sistematicità ed ampiezza, il conseguente dissesto.

**Il nesso causale.** Del pari

privi di fondamento sono state ritenute le critiche con cui si deduceva la mancata individuazione del nesso causale tra le condotte della ricorrente e il fallimento della società, posto che ciò che caratterizza la bancarotta impropria da operazioni dolose, distinguendola dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è l'immediato depauperamento della società, ma la creazione e l'aggravamento di una situazione di dissesto che porterà al fallimento della società. Come osservato dagli Ermellini, il sistematico inadempimento dei debiti erariali e/o contributivi, se, da un lato, arreca sicuri vantaggi all'impresa sotto forma di risparmio dei relativi costi, dall'altro, aumenta ingiustificatamente l'esposizione nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, così rendendo prevedibile il conseguente dissesto della società (Cass. pen., Sez. V, n. 15281/2017). La Corte d'Appello di Napoli aveva puntualmente individuato proprio nella risalente e sistematica omissione degli obblighi fiscali e contributivi la causa dell'aggravamento del dissesto, e in definitiva del fallimento della società, evidenziando come il protratto inadempimento di detti obblighi, aumentando ingiustificatamente l'esposizione societaria, rendesse prevedibile il dissesto. Peraltro, non rilevava, al fine di escludere il nesso causale tra la condotta della ricorrente e il dissesto della società, la

circostanza che i debiti fiscali e previdenziali risalissero al 2005, dal momento che gli stessi non erano mai stati estinti, ed anzi avevano continuato ad aumentare incidendo sulla determinazione del fallimento. La sentenza impugnata, invero, aveva evidenziato come le condotte omissive erano state sostanzialmente l'unica causa del dissesto, rappresentando i debiti fiscali e contributivi l'ammontare del passivo fallimentare.

**Il dolo.** Infondata è risultata anche la censura concernente l'elemento soggettivo del reato. Come ricordato in motivazione, la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 223, comma 2, disponendo che la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose, prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplan entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, e che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze.

Il distinguo tra tali due fattispecie si incentra piuttosto sull'elemento soggettivo. Invero, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. In altri termini, è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini la prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Cass. pen., Sez. V, n. 16111/2024 e n. 45672/2015).

La sentenza impugnata si era attenuta a tali canoni, individuando la sussistenza del dolo generico delle operazioni dolose nel sistematico inadempimento, protratto per anni, delle obbligazioni tributarie e contributive, che rendeva prevedibile il dissesto conseguente all'accumulazione di ingenti passività anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio (Cass. pen., Sez. V, n. 15281/2017). La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.